



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'



NOTIZIARIO N. 11/2020

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO DIRETTIVA EUROPEA 2017/23

Il 24 Giugno 2020 è entrato in vigore il decreto di attuazione della direttiva 2017/23 che modifica, per i rischi cancerogeni e mutageni, la Direttiva 81/08. Queste modifiche tengono conto del principio che per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è necessario che per alcuni rischi ci sia una costante evoluzione delle conoscenze, delle norme e delle strategie di prevenzione. Per soddisfare questo principio è stato emesso il Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro". In questa Direttiva si stabilisce che i valori limite di esposizione professionale vincolanti, devono essere rivisti ove necessario alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici e le migliori prassi, basati su dati concreti per la misurazione del livello di esposizione sul luogo di lavoro. Si indica poi che, in mancanza di dati coerenti sull'esposizione alle sostanze, è necessario proteggere i lavoratori esposti o a rischio di esposizione con una adeguata sorveglianza sanitaria rendendo obbligatorio il proseguire il monitoraggio, anche al termine dell'esposizione, su indicazione del medico. Il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44, modifica il decreto legislativo 81/2008 sia sostituendo il comma 6 dell'art. 242 (Titolo IX Sostanze pericolose, Capo II, Sezione III) relativamente agli accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche, sia sostituendo integralmente l'allegato XLII (Sostanze pericolose – elenco di sostanze, preparati e processi) e l'allegato XLIII (Sostanze pericolose – valori limite di esposizione professionali). Riguardo al D.Lgs. 81/2008 il medico competente segnala, se necessario, la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche oltre la fine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Inoltre, poichè nell'ordinamento nazionale 'sorveglianza sanitaria' è, secondo quanto disposto dal d.lgs n. 81/ 2008, quella che ha luogo in costanza di rapporto di lavoro, per recepire compiutamente la direttiva si è ritenuto di dover modificare anche la seconda parte dell'attuale sesto comma dell'articolo 242 che, nel fare riferimento ad un momento successivo alla cessazione dell'attività lavorativa, parla di



Intertek STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 Valued Quality. Delivered. Certificato No. 1215872-01

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241–FAX: +39 051 716 032 3

E-mail: l.bonini@leonardobonini.com Web: www.leonardobonini.com



Dr. Ing. Leonardo Bonini INGEGNERIA della SICUREZZA, AMBIENTE e della QUALITA'

accertamenti sanitari. Riprendiamo in conclusione anche il contenuto del nuovo allegato XLII in cui, al punto 6, sono stati inseriti i "lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. Rimandiamo, infine alla lettura integrale del nuovo allegato XLIII dove sono inseriti i limiti di esposizione professionale previsti dalla direttiva (UE) 2017/2398.

Lo **Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini** è a disposizione a fornirvi una prima consulenza scritta visitando la pagina: **CONSULENZE**- Consulenze di 1° livello – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Lo **Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini** è a disposizione per chiarimenti

Bologna 24/06/2020



Intertek STUDIO CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 Value Quality. Delivered. Certificato No. 1215872-01

Via Galliera n°34, 40121 BOLOGNA Tel.: +39 051 240 241–FAX: +39 051 716 032 3

E-mail: l.bonini@leonardobonini.com Web: www.leonardobonini.com